REGOLAMENTO (CEE) N. 681/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 249/77 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 relativo al finanziamento comune delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 249/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/82 [3], determina i prezzi di cessione dei prodotti agricoli detenuti dagli organismi d'intervento e forniti a titolo di aiuto alimentare sulla base dei prezzi d'intervento o di riferimento adottati nell'ambito delle organizzazioni di mercato in questione; che, nel settore dei cereali, il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi d'intervento e di riferimento applicabili per la campagna di commercializzazione 1985/1986; che, tuttavia, la Commissione, fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare, ed a titolo conservativo, ha adottato rispettivamente con la decisione 85/329/CEE [4], e con il regolamento (CEE) n. 2124/85 [5], i prezzi d'acquisto per il frumento duro e gli altri cereali che gli organismi d'intervento debbono applicare; che occorre pertanto prendere in considerazione detti prezzi d'acquisto, eventualmente adeguati delle maggiorazioni mensili, per determinare il valore dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento, di cui occorre tener conto nel quadro del finanziamento comunitario delle spese relative all'aiuto alimentare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 249/77, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Fintantoché il Consiglio non abbia fissato per la campagna 1985/1986 il prezzo d'intervento e di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il valore dei cereali in provenienza dalle scorte d'intervento è determinato, a decorrere dal 1° agosto 1985 e per quanto riguarda il frumento duro dal 1° luglio 1985, applicando al quantitativo uscito dal magazzino d'intervento il prezzo d'acquisto stabilito

— in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85 per quanto concerne il frumento tenero, l'orzo, il granoturco, la segala ed il sorgo,

— conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE per quanto concerne il frumento duro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.
[3] GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 13.
[4] GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 94.
[5] GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.